

Piccoli trattenimenti presso esercizi pubblici di somministrazione

L'**autorizzazione** ottenuta o la **SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande** permettono di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (articolo 74 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6).

Non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, in modo complementare all'attività dei pubblici esercizi. (abrogato l'articolo 124 del Regolamento del TULPS).

Lo svolgimento di piccoli trattenimenti presso pubblici esercizi in modo complementare all'attività principale è, quindi, liberalizzato e non necessita di nessuna comunicazione preventiva al SUAP se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- 1.** per l'accesso al locale o circolo è richiesto, di volta in volta, il pagamento di un biglietto o la tessera associativa è rilasciata nell'immediatezza della richiesta e senza particolari formalità;
- 2.** vengono aumentati i prezzi delle consumazioni in ragione dell'intrattenimento o spettacolo;
- 3.** viene predisposto il locale e la collocazione dei posti, o l'area aperta al pubblico, per l'accoglimento dello spettacolo o intrattenimento;
- 4.** viene data pubblicità degli spettacoli o intrattenimenti a mezzo stampa, via internet o mediante esposizione di locandine/manifesti, a disposizione indiscriminata del pubblico;
- 5.** i locali sono predisposti in modo da evidenziare che l'attività dell'intrattenimento, spettacolo o svago sia prevalente all'attività della somministrazione ovvero assorba più di un quarto della superficie di somministrazione.
- 6.** È fatto assoluto divieto di trattenimenti danzanti.

L'inosservanza di una sola delle citate condizioni configura l'attività di pubblico intrattenimento o spettacolo ed è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 681 del c.p.